

Ordinanza n. 26

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli

Vista la legge 28/1/94, n. 84, e il D.L. 21.10.1996, n. 535 convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23.12.1996;

Visto il D.L. 30.12.1997, n. 457, convertito con modificazione in legge 27.2.1998, n. 30;

Visto il D.M. datato 28.01.2005 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto l'art. 8 – punto h) della citata legge n.84/94 che affida all'Autorità Portuale di Napoli l'amministrazione del demanio marittimo compreso nell'ambito della Circoscrizione Territoriale di Napoli;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 06.04.1994 che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti, datato 18 settembre 2006, nel quale si dispone l'estensione della circoscrizione dell'Autorità Portuale di Napoli al porto di Castellammare di Stabia;

Visto il DPR 445/00 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Visto il D.M. del 06.02.2001 n.132; Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994

Considerato che l'art. 16 della legge 84/94 sopracitata, così come modificato dall'art.2 della Legge 30.06.2000 n° 186, definisce – tra l'altro – le operazioni portuali ed attribuisce all'Autorità Portuale il potere di disciplinare e vigilare sul loro espletamento;

Visto il DM 31/03/95 n. 585 “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali”;

Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 32 del 05/01/96, concernente il citato Regolamento;

Visti il verbale della Commissione Consultiva Locale, con il quale è stato individuato il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi, per l'anno 2007 in n. _____, in considerazione delle caratteristiche del porto di Castellammare di Stabia, in uno alla sua capacità operativa, nonché alla organizzazione e all'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra;

Considerato che tali numeri massimi sono stati individuati anche al fine di assicurare la più ampia concorrenza;

Considerato che l'Autorità Portuale deve determinare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per lo svolgimento delle operazioni portuali, nonché stabilire termini e modalità per la presentazione delle relative domande;

Considerato altresì, che l'Autorità Portuale è tenuta a determinare, sentita la Commissione Consultiva Locale, il canone annuale che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali devono versare, nonché l'ammontare della cauzione da prestare a garanzia degli obblighi scaturenti dall'autorizzazione;

Tenuto conto che la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali ex art. 16 della legge n. 84/1994 deve consentire un'effettiva e massima concorrenza nell'area commerciale ed imprenditoriale del porto di Castellammare di Stabia;

Considerata la necessità di fornire alle imprese interessate le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze intese all'ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio d'impresa nel porto di Castellammare di Stabia per l'anno 2007 e seguenti;

Valutato che la disciplina del rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94 e delle concessioni ex art. 18 della stessa legge è strettamente connessa;

Ritenuto necessario emanare norme che disciplinino, limitatamente al porto di Castellammare di Stabia le modalità di rilascio dei predetti atti, in armonia con i principi introdotti dalle norme sopraccitate;

Ritenuto necessario, nelle more della emanazione del Regolamento ministeriale ex art. 18 legge 84/94, individuare una serie di norme che disciplinino, limitatamente al porto di Castellammare di Stabia, le modalità di rilascio dei predetti atti;

Vista la Delibera del Comitato Portuale n. 38 del 14.12.2006;

Visti gli artt. 36 e seguenti del Codice della Navigazione.

ORDINA

Articolo 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Castellammare di Stabia, di durata non superiore al quadriennio", che entra in vigore in data 01 gennaio 2007.

Articolo 2

Con l'entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni che risultino con esso incompatibili.

Articolo 3

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dell'allegato Regolamento. I contravventori sono perseguiti ai sensi di legge con particolare riferimento agli artt. 1174 e 1164 del codice della navigazione ove il fatto non costituisca reato e sono ritenuti responsabili, in sede civile o penale, dei danni causati a persone e/o a cose in ragione del loro comportamento.

Napoli, lì 20.12.2006

IL PRESIDENTE
Francesco NERLI

Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94, per l'espletamento delle operazioni portuali nel porto di Castellammare di Stabia, di durata non superiore al quadriennio.

PARTE PRIMA - GENERALITA'

Articolo 1 - Ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina, relativamente al porto di Castellammare di Stabia, le modalità di rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94, di durata non superiore al quadriennio, per l'espletamento delle operazioni portuali, con esclusione di tutti i soggetti che non effettuano dette operazioni.

Articolo 2 – Definizioni.

- a) Autorità: l'Autorità Portuale di Napoli istituita in virtù della legge n. 84/1994;
- b) Legge: legge 28.1.1994 n. 84
- c) Autorizzazione: autorizzazione all'espletamento di operazioni portuali, rilasciata ad un'impresa portuale, in conformità ai principi introdotti dalla legge 84/94 e dal DM 585/95;
- d) Concessione: concessione demaniale marittima rilasciata ad un'impresa di cui all'art. 16, comma 3, legge 84/94, per lo svolgimento delle operazioni portuali;
- e) Imprese autorizzate: quelle che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'Autorità portuale ad effettuare le operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolto nell'ambito portuale, ai sensi dell'art. 16 della legge 28.1.1994 n. 84;
- f) Programma operativo: documento previsto dall'art. 3, comma 1) lett. f) del DM 31.03.95, n° 585;

Articolo 3 - Esercizio delle operazioni portuali.

L'esercizio delle operazioni portuali è soggetto all'autorizzazione dell'Autorità ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 citata in premessa.

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese risultanti in possesso dei requisiti di seguito indicati che l'Autorità verifica all'atto del rilascio/rinnovo dell'autorizzazione mediante l'esame della documentazione prevista dal successivo articolo 10.

1. capacità economica/finanziaria;
2. capacità tecnico – organizzative dell'impresa;
3. capacità di corretta gestione del personale dipendente;
4. idoneità personale e professionale per l'esercizio dell'attività di imprenditore portuale da valutarsi ai sensi dell'art. 2382 del codice civile e delle disposizioni del D.M. 585/95 e al D.M. 132/2001.

Articolo 4 - Numero massimo di autorizzazioni.

Il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio di operazioni portuali ex art. 16 legge 84/94 è pari a 2.

L'Autorità Portuale può stabilire, sentita la Commissione Consultiva Locale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, un numero di autorizzazioni diverso da quello sopra indicato, assicurando la compatibilità tra il massimo della concorrenza nell'ambito dello scalo ed il massimo sviluppo possibile dei traffici.

Qualora il numero delle istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione eccedono il numero massimo di autorizzazioni stabilite, l'Autorità, sentita la Commissione Consultiva, darà priorità alle imprese che possano meglio assicurare un incremento ed una qualificazione dei traffici o, qualora tale valutazione non possa essere effettuata o a parità di condizioni, la priorità verrà data nell'ordine:

1. alle richieste di rinnovo;
2. alle imprese in possesso della certificazione di qualità di sicurezza e di tutela ambientale di cui all'art.10 punto 12);
3. alle imprese che assicurino, a parità di servizi offerti, condizioni di prezzo più convenienti per gli utenti dei servizi stessi.

Articolo 5 – Disposizioni a tutela della concorrenza.

Uno stesso soggetto può conseguire contemporaneamente sia l'autorizzazione d'impresa portuale che l'autorizzazione per lo svolgimento di uno o più servizi portuali.

Uno stesso soggetto non può conseguire più di una autorizzazione ex art.16.

Un soggetto concessionario ex art.18 della Legge non può esercitare l'attività di impresa per la quale è autorizzato fuori dalle aree assentite in concessione.

Articolo 6 - Durata delle autorizzazioni.

L' autorizzazione per l'espletamento di operazioni portuali, in favore di soggetti concessionari ex art. 18 della legge, deve avere la stessa durata di quella prevista per il rilascio della concessione. Tali autorizzazioni sono, comunque, sottoposte alla procedura di rinnovo di cui all'art.7.

L' autorizzazione in favore di soggetti non concessionari ex art. 18 della legge devono essere riferite ad una durata compresa tra uno e quattro anni, in relazione al "Programma Operativo" da allegare all'istanza.

Articolo 7 - Rinnovo delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni rilasciate con validità superiore ai 12 mesi sono sottoposte a rinnovo annuale per accertare il rispetto del Programma Operativo presentato.

Le autorizzazioni rilasciate con validità annuale sono eventualmente sottoposte ad analoga procedura di rinnovo, prima dei termini di scadenza, in caso di manifesta inattività o di irregolarità riguardo ai requisiti di cui al precedente art.3.

In caso di inottemperanza a quanto sopra il titolare della autorizzazione è considerato rinunciatario.

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere riconosciuto solo dopo il completamento del prescritto iter e l'accertamento della persistenza dei requisiti richiesti.

Articolo 8 - Proroga delle autorizzazioni

Sino al rinnovo ovvero al diniego del rinnovo, l'autorizzazione s'intende prorogata a condizione che sia presentata, nei termini di cui al successivo articolo 9, l'istanza di rinnovo, corredata dalla quietanza dei versamenti del canone, nonché dalla documentazione prevista.

Nel caso di mancato rinnovo l'impresa deve versare il canone dovuto per il periodo intercorrente dalla scadenza del titolo fino alla data del relativo provvedimento di diniego.

PARTE SECONDA – ISTANZA E ITER ISTRUTTORIO

Articolo 9 – Termini presentazione delle domande per il rilascio/rinnovo delle autorizzazioni.

Le domande per ottenere il rilascio delle citate autorizzazioni o il rinnovo annuale, nel caso di autorizzazioni di durata superiore ad un anno, devono pervenire all’Autorità complete dei relativi allegati entro un termine perentorio stabilito annualmente dalla stessa con ordinanza affissa all’albo dell’Autorità almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del previsto termine di presentazione delle domande.

Le domande pervenute fuori il termine indicato dal precedente comma sono dichiarate inammissibili con provvedimento comunicato al soggetto istante.

Articolo 10 - Documentazione da allegare all’istanza

L’istanza, sia essa di rinnovo che di primo rilascio, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata che deve altresì provvedere ad allegare alla stessa una copia fotostatica di un documento di identità. Nell’istanza deve essere indicato il tipo di autorizzazione richiesta, la durata e l’attività che si intende svolgere.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per il rilascio/rinnovo dell’autorizzazione:

ai fini della valutazione della capacità economica/finanziaria e della tutela della massima concorrenza in ambito portuale

1. certificato di iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, da cui si evinca che la fornitura di operazioni portuali che si intende svolgere sia compresa tra le attività per le quali è stata ammessa l’iscrizione, corredato dall’attestazione che nell’ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali; il suddetto certificato deve, inoltre, riportare il nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;
2. atto costitutivo e statuto (per i rinnovi solo in caso siano intervenute modifiche);

3. copia dei bilanci depositati relativi all'ultimo biennio e relativa nota integrativa. Le imprese costituite da meno di due anni devono presentare l'ultimo bilancio depositato e relativa nota integrativa ed un'apposita referenza bancaria attestante la relativa capacità finanziaria.
Le imprese che effettuano attività di imbarco e sbarco automezzi devono presentare anche una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dalla quale si evinca il numero di autoveicoli e automezzi pesanti imbarcati e sbarcati nel porto di Castellammare di Stabia nell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'autorizzazione;
4. programma operativo di durata rapportata al periodo di efficacia dell'autorizzazione richiesta e, comunque, non inferiore ad un anno, sottoscritto in originale dal legale rappresentante dell'impresa corredato da un piano di investimenti, con allegata idonea documentazione:
 - ✓ piano economico finanziario dell'impresa, suddiviso per settori di costi presumibili e di prospettive di traffici;
 - ✓ relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio, comprensiva di dati sugli investimenti, sui traffici e sul personale (non richiesto per le imprese costituite da meno di tre anni);
 - ✓ prospettive dei traffici e tipologie di merci.
5. tariffario contenente le tariffe massime che si intende adottare nell'anno corrente (anno nel quale si richiede autorizzazione/rinnovo);
6. dichiarazione attestante l'esistenza o l'inesistenza di rapporti di controllo societario ai sensi art.2359 c.c. con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie.
7. polizza assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali.

ai fini della valutazione delle capacità tecnico – organizzative dell'impresa

8. idonea documentazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa, da cui possa evincersi la disponibilità, il numero e la tipologia dei beni mobili ed immobili di cui l'impresa dispone per lo svolgimento delle attività programmate (macchinari, mezzi meccanici, navi, etc.), indicando se detti beni sono di proprietà, in leasing o in locazione. In tali due ultime ipotesi deve essere indicato il periodo di disponibilità del bene che non può essere inferiore alla durata dell'autorizzazione;
9. relazione sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'impresa, da cui possa evincersi la "capacità organizzativa" della ditta, consistente nella idoneità

ad acquisire innovazioni tecnologiche e metodologiche operative nuove per una migliore efficienza e qualità dei servizi;

10. dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, in base al quale l'impresa si obbliga a versare, alla scadenza stabilita, i corrispettivi dovuti per la fornitura delle prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'art. 17 della Legge;
11. documento di sicurezza ex art. 4 D. Lgs. 272/99;
12. eventuali certificazioni di qualità per la sicurezza e per la tutela ambientale.

ai fini della valutazione della corretta gestione del personale dipendente

13. organigramma dei dipendenti, comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con l'indicazione per ciascun dipendente dei dati anagrafici, data assunzione, livello contrattuale, mansione e numero posizione INAIL;
14. dichiarazione con la quale il richiedente si impegna ad assumere il vigente C.C.N.L. per i lavoratori dei porti quale disposizione volta a garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile;
15. Programma dei corsi di formazione professionale e di sicurezza sul lavoro che l'impresa intende attivare nel periodo di esercizio della attività di impresa;

ai fini della valutazione dei requisiti di cui al D.M. 585/95 e al D.M. 132/2001.

16. certificato di vigenza cariche rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
17. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti);
18. certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti) dal quale si evinca l'assenza di:
 - condanne per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante di Società o sia incorso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere;

19. certificato insussistenza procedimenti concorsuali a carico del procuratore o, in caso di società, agli amministratori ed ai membri del collegio sindacale (inclusi i supplenti).

In caso di modifica di titolarità dell'impresa individuale, ovvero, delle cariche sociali, per le società, l'impresa deve fornire entro 30 (trenta) giorni dalla modifica il nominativo dei nuovi titolari che devono possedere i requisiti di cui sopra.

L'Autorità si riserva di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta e, ove la documentazione stessa sia considerata incompleta e carente, si procede, sentita al Commissione Consultiva, al rigetto della relativa istanza.

La documentazione sopra indicata può essere sostituita, ove espressamente previsto dall'art. 46 del DPR 445/00 citato in premessa, da una "dichiarazione sostitutiva di certificazione".

Articolo 11 – Istruttoria

L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione e valutato il possesso da parte dell'istante dei requisiti previsti, nel termine massimo di 90 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ultima documentazione richiesta a completamento, rilascia, con provvedimento del Presidente, sentita la Commissione Consultiva, la relativa autorizzazione, iscrivendo l'impresa o i suoi dipendenti (o soci lavoratori in caso di società in forma cooperativa) nei relativi registri dopo l'espletamento delle prescrizioni di cui al successivo articolo 12.

L'eventuale rigetto dell'istanza è comunicato dall'Autorità con provvedimento motivato del Presidente all'interessato entro lo stesso termine.

Articolo 12 – Rilascio dell'Autorizzazione e versamento della cauzione.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione l'impresa deve presentare:

- a) copia della ricevuta di pagamento del canone (eventualmente provvisorio) indicato dall'Autorità;
- b) cauzione di importo minimo pari al canone, a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, da versare presso l'istituto cassiere dell'Autorità o, in alternativa, una polizza assicurativa o fideiussione bancaria, emessa secondo la vigente normativa, che rispetti i seguenti requisiti:

- sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore autenticata dal notaio con l'ulteriore attestazione della capacità rappresentativa del firmatario;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- validità fino allo svincolo della stessa, previa espressa dichiarazione dell'Autorità.

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 – Obblighi derivanti dall'Autorizzazione.

Il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività d'impresa è tenuto, oltre al rispetto delle disposizioni del presente regolamento:

1. a osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro portuale, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, in materia doganale e di polizia in genere, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità relativamente alla fornitura delle operazioni portuali;
2. al rispetto del vigente CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti;
3. al rispetto delle condizioni e prescrizioni fissate nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità;
4. a conservare i requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione;
5. a ottemperare alle disposizioni eventualmente date dall'Autorità in merito ai percorsi formativi del personale dipendente, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, che saranno concordati ed individuati di concerto fra imprese e Autorità;
6. comunicare all'autorità per iscritto ogni variazione inerente i dati e le informazioni fornite con l'istanza e con la documentazione ad essa allegata entro il termine di trenta giorni dalla variazione;
7. a non impegnare, per lo svolgimento delle operazioni portuali oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali temporanei ai sensi dell'art.17 della Legge;
8. a garantire che tutto il personale impegnato nell'esecuzione delle operazioni portuali deve essere in possesso delle conoscenze e delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere;

9. a soddisfare le richieste dell'autorità ai fini dei rilevamenti statistici, studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di vigilanza e controllo;
10. a consentire al personale dipendente dell'Autorità, in servizio operativo di vigilanza, l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro ritenuto necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività espletate, nonché la corretta applicazione delle tariffe;
11. i soggetti autorizzati possono essere sottoposti a specifiche limitazioni e prescrizioni nello svolgimento delle loro attività;
12. a garantire che tutto il personale sia munito di documento di riconoscimento rilasciato nei modi e nelle forme indicate con provvedimento a parte dell'Autorità.

Articolo 14 – Poteri di vigilanza dell'Autorità.

L'Autorità, nell'esercizio del potere di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento, può:

- ✓ richiedere ogni documentazione o elemento di giudizio all'impresa allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione;
- ✓ in ogni momento anche durante l'esecuzione delle attività, effettuare ispezioni dirette alla verifica dell'ottemperanza delle vigenti disposizioni internazionali, nazionali e locali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ambiente, security e sul rispetto dei provvedimenti amministrativi inerenti alla gestione del demanio marittimo.

Articolo 15 – Revoca dell'autorizzazione.

L'eventuale sospensione o revoca dei titoli eventualmente richiesti da vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari per l'esercizio dell'attività comporterà la sospensione o la revoca dell'iscrizione, che potrà rivivere solo dopo la regolarizzazione dei titoli medesimi.

L'Autorità, sentito il Comitato portuale, si riserva il potere di revocare o limitare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, per eccezionali sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o di improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi ed indennizzi ad alcun titolo.

In relazione a quanto espressamente previsto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge, l'eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della

concessione ex art. 18, comma 9, della Legge intestata alla stessa impresa e, viceversa, l'eventuale provvedimento di revoca della concessione comporta la revoca dell'autorizzazione ex art. 16, della Legge.

Il provvedimento di revoca deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni per le quali si provvede alla revoca.

Articolo 16 – Sospensione e decadenza.

Nell'ipotesi di inosservanza del presente regolamento, delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità o da altre Autorità amministrative, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a) **diffida** scritta con fissazione di un termine perentorio entro il quale si dovrà provvedere all'eliminazione di situazioni irregolari e comunque contrarie alle norme di settore;
- b) **sospensione** cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine occorrente per l'ottemperanza alla diffida di cui alla precedente lettera a);
- c) **decadenza** dal titolo abilitativo, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio del titolo non permettano l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

Agli effetti della lettera c) del precedente comma, sentito il Comitato portuale, vengono dichiarati decaduti dall'autorizzazione, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese portuali, i soggetti:

- 1) che incorrano in stato di fallimento, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, cessazione di attività, concordato preventivo o in situazioni equipollenti per la legislazione nazionale o per quella del paese di provenienza aderente all'Unione Europea;
- 2) che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi in materia previdenziale e fiscale;
- 3) che abbiano rese false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui al presente regolamento;
- 4) che siano sottoposti alle misure di cui alla vigente normativa antimafia e comunque abbiano perduto i requisiti di affidabilità soggettiva;
- 5) che si siano resi colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta o a quelle del presente regolamento.

Salva l'ipotesi di inottemperanza a diffida scritta, la decadenza deve essere preceduta da apposita ed analitica contestazione di addebito, con fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni.

Articolo 17 – Canone.

Il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuale determinato dall'Autorità come segue.

Canone = Quota fissa + Quota suppletiva

Quota fissa:

E' stabilita in misura di euro diecimila (10.000/00) la quota fissa da corrispondere annualmente per tutte le imprese autorizzate ai sensi del regolamento.

Quota suppletiva:

E' stabilita come da tabella che segue, in ragione del fatturato dell'anno precedente a quello per il quale si richiede autorizzazione o in ragione del volume di traffico, da corrispondere annualmente per tutte le imprese autorizzate ai sensi del regolamento

	A	B	C
	Imprese portuali che utilizzano aree e banchine portuali non in regime di concessione demaniale	Imprese portuali concessionarie ex art. 18 L.84/94	Imprese portuali di cui alla casella A che effettuano attività di imbarco e sbarco automezzi
Percentuale in ragione del fatturato	1,3%	0,5%	
Quota in ragione del volume di traffico			Euro 0,15 per autoveicolo imbarcato /sbarcato Euro 0,40 per automezzo imbarcato / sbarcato

Il canone delle imprese, con decorrenza 1 gennaio 2007, segue annualmente gli indici inflativi individuati e ufficialmente comunicati dall' ISTAT.

Le imprese che dimostrano di essere in possesso di certificazione di qualità per la sicurezza e per la tutela ambientale di cui all'art.10 punto 12 possono beneficiare di una riduzione del canone del 5%.

Articolo 18 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dal presente regolamento, troverà applicazione il Codice della Navigazione, la Legge ed i relativi atti attuativi.